

# ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA STATUTO



### **Art.1 - Denominazione**

E' costituita una Associazione denominata "MUSICA RIVA". L'Associazione ha sede legale in Riva del Garda, via della Liberazione,7

### **Art.2 - Finalità**

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa persegue attività di carattere culturale e si propone nello specifico di contribuire alla promozione e alla diffusione della musica, in tutte le sue forme ed espressioni, della danza e più in generale di ogni forma artistica nella eccezione più ampia, mediante l'organizzazione e/o la produzione di:

- a) manifestazioni di carattere concertistico, operistico e della danza;
- b) corsi di perfezionamento ed aggiornamento in ambito musicale,opertistico, di seminari, laboratori, pubblicazioni e convegni;
- c) mostre ed eventi di promozione;
- d) concorsi e festival;

Le suddette attività saranno svolte sia in campo nazionale che internazionale.

L'Associazione ha, inoltre, tra i suoi fini prevalenti, la formazione professionale di giovani e adulti in tutti i settori della vita culturale e lavorativa. A questo fine, l'Associazione organizzerà, promuoverà e gestirà, anche in partenariato con altre istituzioni, organizzazioni, aziende e centri di formazione professionale, corsi, iniziative e attività che comunque possano facilitare l'inserimento e il reinserimento nella vita lavorativa o che siano orientate all'aggiornamento e al perfezionamento professionale.

L' Associazione potrà promuovere ogni attività strumentale ed ausiliaria alle precedenti.

L' associazione potrà svolgere attività commerciali, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

### **Art.3 - Durata**

L'Associazione ha durata sino al 31.12.2080

### **Art.4 - Organi**

Gli organi dell'Associazione Musica Riva sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Presidente Onorario, il Direttore Artistico Sovrintendente, il Revisore Legale, il Comitato Artistico.

#### **Art. 5 - Soci**

Possono divenire soci dell'Associazione Musica Riva tutti i soggetti, pubblici o privati, che condividano le finalità dell' Associazione e intendano contribuire alla promozione ed al raggiungimento degli scopi associativi.

I soci si suddividono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;

- A. I soci fondatori sono i fondatori dell'Associazione Musica Riva come risultante dal primo atto costitutivo e sono soci a vita, salvo recesso, senza obbligo di pagamento della quota annuale;
- B. I soci ordinari sono tutti coloro che hanno aderito all' Associazione e sono in regola con il pagamento della quota annuale;

I soci ordinari sono ammessi all' Associazione dopo formale approvazione della richiesta di adesione da parte del Consiglio Direttivo.

Per i soggetti privati è necessario che la richiesta di adesione all' Associazione sia controfirmata da almeno altri due soci.

Il Comune di Riva del Garda nella persona del Sindaco è socio ordinario di diritto, senza obbligo di corresponsione della quota associativa annuale.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili, se non per causa di morte e non sono rivalutabili.

#### **Art. 6 – Recesso ed esclusione.**

Il socio che intenda recedere dall'Associazione Musica Riva deve darne comunicazione scritta al Presidente. Il recesso si intende perfezionato alla data di ricezione della comunicazione e se ne dà atto al primo consiglio direttivo utile successivo. Perde automaticamente la qualifica di socio ordinario chi non è in regola con il pagamento della quota annuale, decorsi 60 giorni dalla scadenza per il pagamento.

Ciascun socio può essere escluso dall' Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, nel caso in cui i suoi comportamenti o affermazioni determinino, anche solo potenzialmente, un danno all' immagine ed al nome dell' Associazione o dei membri degli organi sociali, pregiudicandone in tal modo il raggiungimento degli scopi sociali, costituendo tali fatti gravi motivi ai sensi dell'art 24 c.c. La delibera di esclusione viene notificata al socio escluso entro 30 giorni a cura del Presidente dell' Associazione. Il Consiglio Direttivo ne dà atto alla prima Assemblea dei Soci utile.

#### **Art. 7 – Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile, salvo un termine più lungo motivato ed in ogni caso su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei Soci, come risultanti nel libro soci. La convocazione avviene almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e può avvenire anche a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito dai soci. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio purché munito di delega scritta, con un limite massimo di deleghe pari a tre.

Hanno diritto di voto solamente i soci maggiorenni.

L'Assemblea si considera regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti presso il libro soci alla data di adunanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo in prima convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di soci, regolarmente iscritti presso il libro soci alla data di adunanza e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea può essere convocata in seconda adunanza anche per lo stesso giorno della prima purché l'ordine del giorno non cambi e sia trascorsa almeno un'ora tra la prima e la seconda convocazione. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale all'inizio di ogni sessione elegge un Segretario.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

All'Assemblea dei soci è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci è invitato il Direttore Artistico Sovrintendente ed il Revisore Legale.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti punti:

- a) approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione Musica Riva;
- b) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) elezione del Presidente;
- d) elezione del Revisore Legale;

e) delibera su tutte le altre decisioni che il Presidente ritiene opportuno demandare all'Assemblea stessa;

#### **Art. 8 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente o di almeno 2/3 dei Soci. Compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione e assegnazione del patrimonio sociale;

L'Assemblea straordinaria si considera validamente costituita, per le deliberazioni di cui al presente articolo lettera a), con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con un quorum pari alla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni di cui al presente articolo lettera b) sono validamente prese con i quorum di cui all'art. 21 c.c. comma 3, vigente ratione temporis.

#### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

Il consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti che va da un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui un consigliere cessa dalla carica per dimissioni o altra causa, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri nominati per cooptazione rimangono in carica fino alla prima Assemblea dei soci utile, in cui si procederà alla loro conferma ovvero alla loro sostituzione.

I membri del consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea tra i soci della Associazione.

Qualora per qualunque ragione il numero dei consiglieri si riduca al di sotto dei 2/3, il consiglio si riterrà decaduto e il Presidente procederà alla convocazione della Assemblea dei soci entro 30 giorni al fine di procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Comune di Riva del Garda nella persona del Sindaco o di un Suo delegato è invitato a partecipare ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Consiglio direttivo - Ruolo**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi della Associazione, per la sua direzione e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il Segretario a cui è demandato il compito di redigere i verbali delle riunioni.

In particolare il consiglio:

- Approva il programma annuale di attività presentato dal Direttore Artistico Sovrintendente;
- Approva il bilancio preventivo entro il 31.12 di ogni esercizio;

- Approva la bozza del bilancio consuntivo da presentare all' Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, fatto salvo un più ampio termine motivato;
- Nomina il Direttore Artistico Sovrintendente su proposta del Presidente;
- Delibera sull'ammissione dei nuovi soci della Associazione;
- Delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti e sulle nomine dei collaboratori dell' Associazione, fatte salve le competenze del Direttore Artistico Sovrintendente;
- Determina l'importo annuale delle quote associative;
- Delibera sui provvedimenti di esclusione nei confronti dei soci;
- Nomina il Presidente Onorario dell' Associazione, sentito il parere vincolante del Direttore Artistico Sovrintendente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero quando lo richiedano almeno 2 consiglieri.

Il quorum costitutivo ai fini della validità delle deliberazioni è pari alla maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **11 - Presidente**

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

Al Presidente, ferme rimanendo le competenze del Direttore Artistico Sovrintendente così come declinate nell'art. 14, sono delegate le seguenti facoltà:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- b) nomina il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- c) coordina ed indirizza le attività dell' Associazione;
- d) dirime eventuali controversie tra gli organi sociali, dopo aver sentito il parere del Vicepresidente;
- e) sovrintende a che le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo vengano correttamente eseguite;
- f) Su mandato del Consiglio Direttivo formalizza le assunzioni ed i licenziamenti dei dipendenti e sulle nomine dei collaboratori dell' Associazione, fatte salve le competenze del Direttore Artistico Sovrintendente;

#### **Art. 12 - Vice Presidente**

Al Vice Presidente è demandato il compito di sostituire il Presidente in caso di dichiarata assenza dello stesso e solo per l'ordinaria amministrazione. Il Vice Presidente è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 - Tesoriere**

Al Tesoriere è demandato il compito di supervisionare, senza potere di indirizzo e controllo, l'andamento della gestione economica e finanziaria dell' Associazione, coordinandosi con i dipendenti o collaboratori addetti alle attività amministrative e di riferire al Presidente e al Direttore Artistico Sovrintendente su istanza di questi ultimi.

Il Tesoriere è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 14 - Direttore Artistico Sovrintendente**

Il Direttore Artistico Sovrintendente dirige e coordina tutte le attività di natura produttiva, programmatica, distributiva, promozionale e formativa nell'ambito degli scopi associativi previsti al precedente articolo 2, definendo il programma annuale delle attività artistiche, gestendo e coordinando tutte le necessarie attività di implementazione delle stesse.

Il Direttore Artistico Sovrintendente viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico Sovrintendente viene scelto tra musicisti di chiara fama con almeno venti anni di esperienza nell'ambito della professione musicale. Il Direttore Artistico Sovrintendente dovrà dimostrare di aver preso parte, in qualità di artista con ruolo primario, a produzioni realizzate da almeno 3 istituzioni lirico-sinfoniche italiane di livello nazionale e di aver collaborato con istituzioni musicali internazionali ricoprendo ruoli di elevato contenuto artistico e professionale.

Il Direttore Artistico Sovrintendente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. L'incarico potrà essere revocato dall'Assemblea dei Soci solo per colpa grave o dolo, con votazione a scrutinio segreto da assumersi con quorum costitutivo e deliberativo pari a 2/3 dei soci.

Il Direttore Artistico Sovrintendente:

- presenta al Consiglio Direttivo, mediante deposito presso la sede dell'Associazione, entro trenta giorni dalla nomina, un programma operativo poliennale di massima (per un minimo di due anni e per un massimo di quattro) nel quale saranno indicate le principali attività e gli obiettivi da conseguire nel mandato o per parte del mandato. Tale programma è privo di indicazioni vincolanti circa i budget e le risorse finanziarie, trattandosi di un documento di orientamento programmatico.

- presenta al Consiglio Direttivo, entro il 10 Dicembre di ogni anno, il programma di attività dell'anno successivo, completo delle previsioni di spesa e dell'indicazione delle risorse finanziarie a copertura. Le indicazioni di spesa contenute nel programma annuale sono per il Direttore Artistico Sovrintendente vincolanti nei limiti massimi ed orientative quanto alla loro articolazione interna;

- predisporre le domande, le istanze e i documenti necessari ad ottenere i contributi pubblici e privati per le attività da realizzare nell'ambito della programmazione annuale e poliennale.. L'Assemblea dei Soci e il Presidente dell'Associazione o loro mandatari non potranno in alcun caso sostituirsi al Direttore Artistico Sovrintendente, né assumere impegni contrattuali con fornitori e collaboratori senza l'approvazione del Direttore Artistico Sovrintendente nell'ambito delle attività che ricadono nel programma annuale predisposto da quest'ultimo ed in generale in ogni rapporto relativo alla programmazione ed organizzazione delle attività artistiche;
- presenta, annualmente all'Assemblea dei Soci, in occasione della approvazione del bilancio, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente accompagnata dal risultato di gestione;
- prepara eventuali variazioni al programma annuale che, se incidenti in misura complessiva superiore al 15% del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo, saranno oggetto di apposita approvazione, anche a ratifica ex post.. Negli altri casi, il Direttore Artistico Sovrintendente provvede a depositare la variazione presso la sede dell'Associazione, dandone comunicazione per le vie brevi al Presidente.
- procede ad organizzare l'ufficio e le risorse umane secondo criteri di efficienza ed efficacia per il conseguimento degli obiettivi sociali;
- individua e propone al Consiglio Direttivo il personale da assumere presso l'Associazione e propone altresì l'eventuale licenziamento;
- procede direttamente a conferire incarichi ai collaboratori ritenuti necessari alla realizzazione degli obiettivi programmatici annuali e poliennali, nell'ambito delle disponibilità economiche previste per la realizzazione delle attività artistiche e del budget approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico Sovrintendente ha autonomia gestionale ed organizzativa nell'ambito del programma operativo e del budget annualmente approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico Sovrintendente ha facoltà di impegnare direttamente l'Associazione verso i terzi, sottoscrivendo i contratti con i fornitori e i collaboratori, provvedendo ai pagamenti, sempre nell'ambito del programma annuale e del budget approvato. Il Direttore Artistico Sovrintendente gode di un'indennità economica corrispondente al livello professionale dell'attività esercitata, il cui ammontare viene determinato, in modo consensuale, dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Artistico Sovrintendente.

#### **Art. 15 –Il Presidente Onorario**

Il Consiglio Direttivo dell' Associazione, sentito il parere vincolante del Direttore Artistico Sovrintendente, può nominare una persona di chiara ed indubbia fama nazionale, espressione di



altissimo livello della società civile o musicale, Presidente Onorario dell' Associazione.

Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare ad ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei Soci e può intervenire in ogni momento.

Al Presidente Onorario sono conferiti i seguenti diritti:

- a) Chiedere al Presidente di convocare l' Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo per discutere su determinati punti;
- b) Partecipare senza diritto di voto ad ogni riunione del Consiglio Direttivo e ad ogni adunanza dell' Assemblea dei Soci,

La carica di Presidente Onorario è a titolo gratuito e può essere a tempo determinato o indeterminato, salvo il diritto al recesso;

#### **Art. 16 - Revisore Legale**

Il Revisore Legale dura in carica per quattro anni e può essere riconfermato.

Compito del Revisore Legale è il controllo sulla corretta rilevazione dei fatti gestori nella contabilità dell' Associazione nonché ogni attività ausiliaria e strumentale alla predisposizione dei rendiconti consuntivi ai fini della liquidazione di contributi o liberalità da parte di soggetti terzi. Il Revisore Legale deve essere iscritto nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dell' Economie e delle Finanze.

#### **Art. 17 – Comitato Artistico**

Il Direttore Artistico Sovrintendente può costituire un Comitato Artistico, composto da esponenti del mondo della cultura e/o della società civile, il quale ha funzione consuntiva e di supporto alla programmazione artistica ed alla Sua implementazione. I componenti del Comitato Artistico svolgono la loro funzione a titolo gratuito salvo un rimborso delle spese per l'espletamento del mandato e si relazionano unicamente al Direttore Artistico Sovrintende, che presiede il Comitato indirizzandone le attività.

Il Comitato può essere composta da un numero massimo di componenti pari a 5, è rieleggibile ed ha durata pari al mandato del Direttore Artistico Sovrintendente, il quale può anche sostituire i componenti con parere motivato.

#### **Art. 18 – Risorse Economiche ed esercizio finanziario.**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L' esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

### Art. 19 - Disposizioni finali

Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo possono essere ricoperte solo da soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione Musica Riva il patrimonio e le attività nette dell'Associazione vengono devolute a beneficio di un'Associazione culturale del Comune di Riva del Garda indicata dall'Assemblea dei Soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

Riva del Garda, 16 luglio 2014



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO RIVA DEL GARDA (TN)

- 8 AGO. 2014

LIQUIDAZIONE	REGISTRATO	Addi.....
Reg. 200,00	al N. 956	Mod. 3
ipot.....	Liquidate € 200,00 =	Vol.....
Cat.....	Duecento / 00 =	
Bollo.....	<small>(registrazione eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'Art. 27 testo unico imposta di registro).</small>	
Sanz.....		
Dir.....		
INVIM.....		
Tot. 200,00		

IL DIRETTORE  
UFFICIO TERRITORIALE  
di RIVA DEL GARDA (\*)

Dossi Monica

(\*) firma su delega del Direttore Provinciale

Riva Costa  
Gste

